

COMUNE DI TAVAGNACCO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente regolamento si prefigge di regolarizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da enti pubblici, enti ed imprese private, anche incaricate di servizi pubblici, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.

TITOLO PRIMO

Cimiteri comunali e destinazione d'uso dei suoli

ART. 1 - Elenco dei Cimiteri comunali

1. I cimiteri che il presente regolamento intende disciplinare sono quelli di esclusiva appartenenza al demanio del Comune, esistenti nel Capoluogo e nelle frazioni di Feletto Umberto, Colugna, Adegliacco e Cavalicco.
2. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri sopraccitati ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e s. m.i., nonché della legislazione e regolamentazione regionale.-
3. Salvo particolare ed eccezionali circostanze, accertate dal Sindaco, che ne giustifichino la deroga, i predetti cimiteri debbono soddisfare di norma le esigenze della popolazione residente.
4. Nel territorio comunale, nella frazione di Adegliacco, insiste il Cimitero di guerra Britannico.
L'impianto e l'esercizio di cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell'articolo 340 o dell'articolo 358, co. 2 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

ART. 2 - Ammissione nel Cimitero

1. Fatto salvo quanto previsto dal 3° comma del precedente articolo, nei cimiteri comunali devono essere ricevuti e seppelliti, senza distinzione alcuna, quando non venga richiesta altra destinazione: **a)** i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, **b)** i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi inesso, in vita, la propria residenza, **c)** i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una

sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso,
d) I cadaveri delle persone nate in Comune, nonché delle persone nate altrove ma aventi la prima residenza anagrafica in Comune.
e) I cadaveri delle persone che, già residenti nel Comune di Tavagnacco, per ragioni di assistenza e sostegno abbiano trasferito la propria residenza in altro Comune, per essere accolti presso parenti o inseriti in case di riposo e/o in residenze sanitarie assistenziali.
f) i resti mortali delle persone sopraelencate.
g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.
h) In campo comune: i cadaveri delle persone che risultano essere coniugi o ascendenti o discendenti di 1° grado di salme inumate o tumulate ovvero sepolte nei cimiteri comunali.

ART. 3 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale

1. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste risulta dalle planimetrie del Piano Regolatore Cimiteriale che determina, per le sepolture private e per i Cimiteri presenti nel Comune, (escluso il Cimitero militare), la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. In ogni cimitero si devono individuare zone da destinare a :
 - a)** campi per le inumazioni comuni, ai sensi dell'art. 337 del T.U. n. 1265 del 27 luglio 1934, le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
 - b)** campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione :
 - b1)** sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali Norme e condizioni stabilite dai successivi articoli,
 - b2.1)** i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà,
 - b2.2)** nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per

morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni,

c) un'area riservata alla costruzione di manufatti per tumulazioni individuali (loculi colombari),

d) sono altresì accolti, per il seppellimento i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990,

e) un'area per gli altri insediamenti essenziali alla funzionalità del cimitero stesso (di cui al seguente art. 4).

ART. 4 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri

1. Per ottemperare ai fini di cui alla lettera e) del precedente articolo, il suolo di ogni cimitero comunale, deve, inoltre, contenere:
 - a) la camera mortuaria,
 - b) l'ossario comune,
 - c) il cinerario comune,
 - d) i servizi igienici,
 - e) il muro di cinta.
2. Il Comune è dotato di un locale per l'osservazione delle salme e di una sala autoptica (artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990) presenti nel Cimitero della frazione di Feletto Umberto, destinati a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte, o nelle quali sia comunque non conveniente mantenerle per il periodo prescritto di osservazione,
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico,
 - c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e da sottoporsi ad autopsia.

TITOLO SECONDO **Concessioni Cimiteriali**

ART. 5 - Concessioni

A) AREE SOGGETTE A CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione sono limitate ai lotti di aree indicati nelle allegate planimetrie che formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e sono altresì soggette alla disciplina di cui al seguente articolato, oltre a quanto previsto all'art. 8 per le tumulazioni, all'art. 10 per tombe di famiglia (a edicola), all'art. 11 per tombe di famiglia (a raso).
2. Le planimetrie e i relativi allegati di cui al comma precedente dovranno indicare tutte le concessioni di aree in atto e dovranno essere aggiornate almeno ogni dieci anni o ogniqualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

B) LIMITI ALLE CONCESSIONI

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
 - ad enti e comunità presenti in ambito comunale;
 - a persona avente rapporto di parentela entro il 1° grado o di coniugo con aventi diritto di ammissione nei cimiteri del Comune di Tavagnacco.
2. I casi di "convivenza" con il defunto verranno valutati di volta in volta dal Servizio di Polizia Mortuaria in relazione alla documentazione presentata; lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma1, lettera f) D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445. La concessione è rilasciata dopo aver effettuato gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 73 e 71 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445.

C) MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata può essere concessa solo in presenza:
 - della salma per i loculi colombari o i loculi ipogei;
 - dei resti o ceneri per le cellette ossario e per le nicchie cinerario;
2. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi stabiliti dal presente Regolamento è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criteri di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. L'eventuale diniego, di competenza della Giunta Comunale, deve essere comunicato agli interessati.

D) PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

1. Le concessioni in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali, sono rilasciate a seguito di domanda con le modalità previste dal successivo articolo 14 e sono limitate alle sole aree indicate nelle allegate planimetrie.
2. La concessione, al fine di garantire gli allineamenti previsti in planimetria, prevede misure fisse di rilascio riferite a mq., non frazionabile.
3. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107, c. 3 e seg. del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del Servizio Comunale cui compete l'istruttoria.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 824, c.2, C.C.

E) DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni delle aree cimiteriali e/o manufatti sono sempre temporanee ed hanno durata variabile a seconda della tipologia richiesta come meglio specificato negli articoli successivi.
2. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture private di famiglia (TFE e TFr), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto edilizio, per l'approvazione, al competente settore (Edilizia privata) del Comune di Tavagnacco; l'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro 400 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
3. Alla scadenza, l'area concessa, in assenza di specifica richiesta di proroga, torna nella piena disponibilità del Comune.

F) TARIFFA DELLE CONCESSIONI

1. Per il rilascio di concessioni si applica la tariffa in vigore al momento della domanda, come risultante dal timbro d'arrivo al protocollo del Comune.

G) AVENTI DIRITTO ALL'USO

1. Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia (**TFE e TFr**) s'intende riservato alla persona del concessionario e, alla morte di questi, ai suoi successori.
Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione. In caso d'inerzia provvede a tale designazione il Sindaco.
2. In caso di trasferimento di residenza il titolare della concessione deve comunicare il nuovo recapito all'ufficio comunale competente.
3. In caso di rilascio di concessione ad enti o comunità, il diritto d'uso è rispettivamente riservato agli iscritti o ai componenti, fino a completamento della capienza del sepolcro.

H) DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e, alla morte di questi, ai successori, fino a completamento della capienza del sepolcro.
2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

I) DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere alla solida e decorosa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le attività di restauro che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene nonché a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso d'inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà, previa diffida, disporre mediante apposito provvedimento, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

J) CAUSE DI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione:
 - a) il mancato inizio lavori e la mancata realizzazione (TFE – TFr) da parte del concessionario, nei termini previsti dall'atto di concessione e da eventuale successiva proroga di un anno, delle opere richieste;
 - b) l'accertato stato di abbandono e di incuria dell'area concessa.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata con determinazione

motivata del Responsabile del servizio e comunicata ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste.

K) DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

1. In caso di decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera, non sarà rimborsato al concessionario alcun corrispettivo già versato per ottenere la concessione dell'area, lo stesso dicasi per gli eventuali lavori eseguiti.
2. Di quanto previsto dal comma precedente dovrà essere informato il concessionario con lettera di diffida di cui alla precedente lett. L).

L) DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO ED/ INCURIA.

1. In caso di decadenza della concessione per grave stato di abbandono e incuria, non è previsto alcun rimborso per il concessionario, il quale ha tuttavia la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.
3. Nella lettera di diffida dovrà essere altresì precisato il termine entro cui l'interessato dovrà eseguire le estumulazioni. In caso di inerzia, il Comune provvederà d'ufficio a trasferire i resti mortali nell'ossario o, occorrendo, nel campo comune provvisorio per l'inumazione di salme non mineralizzate.

ART. 6 - Campo per inumazione ("campo comune")

1. Il campo comune è destinato alla sepoltura di salme col sistema ad inumazione, che dovrà essere eseguita a norma del Capo XIV delle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (art. 68 - 75) ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e s.m.i.-
2. Il turno di rotazione nelle fosse dei campi comuni è fissato nel periodo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990.
3. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non ritratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come riportato al comma 2) dell'articolo 44.
4. Allo scadere del periodo decennale, l'Amministrazione comunale, potrà dare corso alle esumazioni ordinarie, sicché le ossa dovranno essere recuperate e raccolte nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette avute in concessione o collocate in sepoltura privata, in questi casi le ossa devono essere raccolte

nelle prescritte cassetture di zinco.

In nessun caso e per nessun motivo, nei campi comuni di inumazione, sarà concessa la collocazione di cassetture di zinco, urne cinerarie e la sovrapposizione di salme.

Nei campi comuni di inumazione, al di sotto della pietra tombale, è consentito l'interramento delle cassetture di resti ossei o di urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchie o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione, nelle modalità previste dalla legge, ad eccezione dei campi di inumazione comuni messi in rotazione.

All'atto dell'esumazione, le cassetture di resti ossei o urne cinerarie sopra richiamate, verranno sversati nell'ossario comune o nel cinerario comune, salvo richiesta dei parenti di tumulazione in loculi od ossari. Non è consentito un secondo interrimento delle cassetture di resti ossei o di urne cinerarie.

5. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo di inumazione comune deve essere segnalato con apposita tabella recante la scritta "Campo in rotazione" da infiggere nel settore interessato del Cimitero e deve essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio del Comune e nell'apposito albo ubicato all'ingresso del Cimitero, almeno 6 mesi prima dell'avvio.

ART. 7 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni

1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da una croce, fornita e messa in opera dal Comune, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni, in sostituzione della croce fornita dal Comune è permesso a spese dei privati il collocamento di croci, monumenti o lastra orizzontale in pietra e marmo, con il rispetto delle avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19 giugno 1978 e delle "Norme di attuazione per l'edificazione delle tombe nei Cimiteri comunali".
3. La lastra tombale orizzontale dovrà attenersi alle seguenti dimensioni:
lastra orizzontale adulti : cm. 70x130;
lastra orizzontale fanciulli: cm. 50x85.
4. La fornitura e l'installazione delle lapidi, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 8 - Sepolture private - Tumulazioni

1. Nella zona destinata, nel Piano Regolatore Cimiteriale, a sepolture private riservate, potrà essere dato in concessione, previo pagamento della tassa relativa, l'area per la costruzione di :
 - a) tombe riservate con sepoltura a tumulazione doppia (loculi ipogei);
 - b) tombe di famiglia monumentali a edicola a più posti fino al massimo

di 6 (fuori terra) ed eventuali 4 (interrati), con sepoltura a tumulazione (tombe di famiglia a edicola - TFE);

c) tombe di famiglia interrate, a più posti fino al massimo di 6, con sepoltura a tumulazione (tombe di famiglia a raso - TFr).

2. La concessione delle aree, nicchie e loculi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
3. La tomba a raso o a edicola cadranno nella libera disponibilità del Comune in caso di mancanza di domanda di proroga della concessione ovvero di legale presunzione di abbandono degli aventi diritto e di vane ricerche di rintraccio degli stessi.
4. All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione da parte del competente Responsabile di area. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la proroga della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
5. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
6. La durata della concessione per le tombe di famiglia a edicola e a raso è di novantanove (99) anni, eventualmente prorogabili.
7. Le nicchie prefabbricate per le tumulazioni doppie, di cui al comma 1 lett. a), verranno eseguite dall'Amministrazione Comunale a proprie spese e saranno cedute in concessione ai privati dietro corresponsione di un canone che verrà stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.
8. La durata della concessione cimiteriale per le tumulazioni doppie è di quaranta (40) anni ed il pagamento della tariffa è unico per l'acquisto di entrambi i loculi ipogei al momento della tumulazione della prima salma.

Alla tumulazione della seconda salma, è dovuto il canone di prolungamento riferito alla concessione della prima salma, determinato con la seguente formula:

$$\frac{A \times B}{C} = \text{canone di prolungamento}$$

dove:

A = Canone di concessione vigente

B = anni fruiti dalla Concessione originaria

C = durata della Concessione

Analogamente per le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora la concessione riguardi un loculo individuale ipogeo soprastante ad un altro già concesso, è dovuto il canone di prolungamento riferito alla concessione di quest'ultima determinato con la stessa formula di cui sopra.

ART. 9 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione

1. Per le nuove costruzioni è prescritto che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un

parallelepipedo di lunghezza m. 2.25, di larghezza m. 0.75 e di altezza m. 0.70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura previsto dall'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 24 del 24 giugno 1993.

2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in cellette-ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30.
3. Per le nicchie-cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30 per mt. 0,30 per mt. 0,50.
4. Nel caso della tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia prefabbricata separato.
6. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
7. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
8. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
9. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di c.a. vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.
11. Le lastre tombali orizzontali delle tombe riservate a tumulazione singola e/o doppie dovranno avere le dimensioni di cm. 100x200.

ART. 10 - Tombe di famiglia (a edicola - TFE)

1. Le nuove tombe di famiglia a edicola (TFE) potranno essere ubicate nei Cimiteri comunali, ove ci sia la disponibilità, saranno destinate al seppellimento di salme con il sistema a tumulazione, in un'area

riservata delle seguenti dimensioni: ml. 4,00 di lunghezza e ml. 3,00 di larghezza.

2. Le tombe di famiglia monumentali a edicola potranno contenere fino al massimo di 6 loculi epigei (fuori terra) ed eventualmente 4 loculi ipogei (interrati).
3. Le opere edilizie monumentali dovranno rispettare i criteri prescritti per la tumulazione dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993 e le norme dimensionali e costruttive riportate di seguito.

Dimensionamento.

Ogni cappella dovrà rispettare le seguenti norme :

1. rispettare i distacchi laterali e frontali indicati nel Piano Regolatore Cimiteriale del singolo Cimitero;
2. l'ingombro del manufatto edilizio dovrà rispettare le dimensioni fissate di ml. 3,00 di lunghezza, di ml. 3,00 di larghezza e di ml. 3,00 di altezza (per le coperture piane) e di ml. 3,50 di altezza al colmo (per le coperture a due falde inclinate);
3. si prescrive che la quota al finito del piano di calpestio interno della cappella dovrà essere di almeno 15 cm. superiore al piano naturale del terreno;
4. si prescrive che tutte le coperture delle tombe di famiglia a edicola siano piane o a due falde inclinate ed impostate allo stesso livello delle costruzioni limitrofe, se esistenti.

Materiali e piantumazioni.

1. Le tombe di famiglia a edicola avranno la struttura in cemento armato con pareti verticali e solette orizzontali dello spessore idoneo, con rispetto delle norme antisismiche vigenti e delle caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas.
2. Le solette orizzontali dei loculi dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
3. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.
4. L'ingombro libero interno dei loculi laterali non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza cm. 225, di larghezza cm. 75 e di altezza cm. 70. A detto ingombro dovrà essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura (Circolare 24/6/1993 n. 24 della Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica).
5. A tumulazione avvenuta, la chiusura dei loculi dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con una lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
6. I manufatti dovranno avere uno spazio centrale della larghezza minima netta di cm. 90, da mantenere sempre libero per l'accesso ai loculi laterali.

7. I materiali previsti per le finiture delle cappelle dovranno essere: intonaci, marmi, pietre naturali, o altri materiali inalterabili agli agenti atmosferici e di idonea durabilità.
 8. La copertura dovrà essere piana o a due falde inclinate e le acque meteoriche dovranno essere in ogni caso smaltite entro l'area di pertinenza della tomba stessa.
 9. Le scritte, il portalampada, la croce ed il portafoto di ciascun loculo dovranno essere realizzati in materiale durevole. Le scritte da apporre avranno caratteri lineari di altezza non superiore a 5 cm. e dovranno riportare il nome e cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
 10. Croci, statue e portafiori non dovranno debordare dai volumi di pertinenza della tomba.
 11. La manutenzione del manufatto è a totale carico dei concessionari.
- La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a edicola (TFE) è di novantanove (99) anni.

ART. 11 - Tombe di famiglia (a raso - TFR)

1. Le tombe di famiglia a raso (TFR) potranno essere ubicate nei Cimiteri comunali, ove ci sia la disponibilità, sono destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione in un'area riservata delle seguenti dimensioni: ml. 4,00 di lunghezza e ml. 3,00 di larghezza.
2. Le tombe di famiglia a raso potranno contenere fino al massimo di 6 loculi ipogei (interrati) disposti su due file di tre loculi sovrapposti.
3. Le opere edilizie monumentali dovranno rispettare i criteri prescritti per la tumulazione dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993 e le norme dimensionali e costruttive riportate di seguito.

Dimensionamento.

Ogni tomba di famiglia a raso dovrà rispettare le seguenti norme :

1. rispettare i distacchi laterali e frontali indicati nel piano regolatore cimiteriale del singolo Cimitero;
2. l'ingombro del manufatto edilizio interrato dovrà rispettare le dimensioni fissate di ml. 3,00 di lunghezza e di ml. 3,00 di larghezza.

Materiali e piantumazioni.

1. I manufatti edilizi interrati avranno la struttura in cemento armato con pareti verticali e solette orizzontali dello spessore idoneo, con rispetto delle norme antisismiche vigenti e delle caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas.
2. Le solette orizzontali dei loculi dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
3. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno

- in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.
4. L'ingombro libero interno dei loculi laterali non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza cm. 225, di larghezza cm. 75 e di altezza cm. 70. A detto ingombro dovrà essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura (Circolare 24/6/1993 n. 24 della Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica).
 5. A tumulazione avvenuta, la chiusura dei loculi dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con una lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
 6. I manufatti dovranno avere uno spazio centrale della larghezza minima netta di cm. 90, da mantenere sempre libero per l'accesso ai loculi laterali.
 7. Le lastre orizzontali di rivestimento dovranno essere realizzate in pietra naturale o marmo con uno spessore variabile da un minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 20, in modo da raggiungere in totale un'altezza massima fuori terra di cm. 30 dal piano di campagna.
 8. Sulle lastre orizzontali, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro delle stesse, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5.
 9. E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo.
 10. Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato.
 11. E' vietata l'apposizione di arbusti, siepi e, in generale, di piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo di cm. 50.
 12. La lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale.
 13. E' fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizioni diverse da quelle qui contemplate, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi.
 14. Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date epigrafi, con i caratteri stabiliti dalle Norme specifiche, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.
 15. Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di altezza non superiore a 100 cm.
 16. La manutenzione del manufatto è a totale carico dei

concessionari.

17. La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a raso (TFR) è di novantanove (99) anni.

ART. 12 - Loculi colombari fuori terra

1. Apposite aree sono destinate, nei Cimiteri comunali, alla costruzione di manufatti per loculi colombari fuori terra, da realizzarsi a cura e spese del Comune, dislocati al massimo su quattro piani, in conformità alla progettazione approvata.
2. Lo stesso Comune provvederà ad assegnare i loculi a realizzazione avvenuta con le specifiche modalità stabilite.
3. Tali loculi colombari dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime: ml. 2,25 di lunghezza - ml. 0,75 di larghezza - ml. 0,70 di altezza.-
4. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuovi loculi, potrà aumentare tali misure.
5. Allo scadere della concessione l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dei colombari, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, o gli eredi abbiano a trasferire i resti in una celletta-ossario, dietro pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
6. La durata della concessione per i loculi colombari è fissata in cinquanta (50) anni.
7. Viene concessa l'opportunità, per il coniuge superstite, purché di età superiore ai 65 anni, di acquistare il loculo attiguo seguente a quello già assegnato al coniuge defunto.
In tal caso, il pagamento della tariffa è unico per l'acquisto di entrambi i loculi colombari al momento della tumulazione della prima salma. Alla tumulazione della seconda salma, è dovuto il canone di prolungamento riferito alla concessione della prima salma, determinato con la seguente formula:

$$\frac{A \times B}{C} = \text{canone di prolungamento}$$

dove:

A = Canone di concessione vigente

B = anni fruiti dalla Concessione originaria

C = durata della Concessione

ART. 13 - Cellette ossari e nicchie cinerarie individuali

1. Oltre all'ossario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzate nei Cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle cellette ossari individuali per i resti rinvenuti; tali manufatti sono realizzati a cura e spese del Comune.

2. Tali ossari dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime : ml. 0,30 di larghezza - ml. 0,30 di altezza - ml. 0,70 di lunghezza.
3. Gli ossari individuali vengono assegnati ai privati in concessione, la cui durata è fissata in trenta (30) anni.
4. Oltre al cinerario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzate nei cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle nicchie cinerarie individuali per la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione.
5. Tali nicchie dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime : ml. 0,30 di larghezza - ml. 0,30 di altezza - ml. 0,50 di lunghezza.
6. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuove cellette ossari e/o nicchie cinerarie individuali, potrà aumentare tali misure.
7. Le nicchie cinerarie individuali vengono assegnate ai privati in concessione, la cui durata è fissata in cinquanta (50) anni.

ART. 14 - Domanda per concessione cimiteriale

1. Tutte le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all'Amministrazione Comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto.
2. Per ogni concessione si dovrà redigersi regolare atto scritto, le cui spese saranno a carico del concessionario.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle rispettive tasse, quali risultano dalla relativa tariffa stabilita dal competente Organo comunale, ed avranno effetto dalla data di tumulazione della salma.
4. La sepoltura individuale privata può essere concessa solo in presenza:
 - della salma per i loculi colombari o i loculi ipogei;
 - dei resti per le cellette-ossario;
 - delle ceneri per le nicchie-cinerarie.E' concessa la collocazione di cassetine di zinco e/o di urne cinerarie entro loculi colombari o loculi ipogei già concessionati.
5. Nell'assegnazione di aree e/o loculi individuali ipogei, loculi colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie si procederà in maniera progressiva ed ordinata in modo da non lasciare vuoti.
6. I loculi colombari, cellette-ossario e nicchie-cinerarie verranno assegnati progressivamente per file orizzontali, salva l'opportunità, nei soli loculi-colombari e nelle nicchie-cinerarie, per il coniuge superstite, purché di età superiore ai 65 anni, di acquistare il loculo attiguo seguente a quello già assegnato al coniuge defunto, così come previsto dall'articolo 12 comma 7 del presente regolamento.

ART. 15 - Lastre di chiusura

1. Sulla lastra di marmo di chiusura (loculi colombari, nicchie-cinerarie

- e cellette-ossario) fornita dall'Amministrazione comunale, potrà essere posizionata la lampada votiva e il vaso portafiori; essi dovranno rispettare le tipologie indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
2. I loculi, cellette e nicchie concessionati sono di proprietà comunale, è quindi vietata qualsiasi opera che modifichi l'aspetto estetico del manufatto concessionati, anche attraverso la sostituzione o lo spostamento della lastra o la sostituzione dei sistemi di chiusura o l'inserimento di manufatti che sporgano dalla sagoma.
 3. Sulla lastra i concessionari potranno, a loro spese, fare incidere le sole generalità del defunto e potrà essere posta in opera la fotografia incorniciata del defunto.
 4. Gli abbellimenti dovranno essere conformi ai tipi autorizzati dall'Ufficio tecnico comunale e non potranno in ogni caso sporgere oltre cm. 20 dalla lastra.

ART. 16 - Resti delle salme esumate

1. I resti di una salma esumata e/o estumulata, possono, alla scadenza della concessione e a richiesta dei familiari, essere collocati in una celletta ossario individuale con le modalità e gli oneri previsti dalla specifica tariffa.
2. La cassetta di zinco destinata a contenere i resti della salma da collocare nella celletta ossario sarà fornita dall'Amministrazione comunale, previo pagamento del corrispettivo da parte del richiedente; a carico dello stesso saranno, inoltre, tutte le spese connesse per la raccolta dei resti, rimozione e di quant'altro previsto.
3. Analoga riesumazione e collocazione di resti è permessa anche nelle tombe private, con le modalità sopra riportate e gli oneri previsti dalla specifica tariffa.

ART. 17 - Retrocessione di loculi, ossari e cinerari individuali - divieto di traslazione di sepolture concessionate

1. Non sono autorizzate subconcessioni o cessioni fra terzi di loculi-colombari, di loculi ipogei, cellette-ossario e nicchie-cinerarie individuali.
2. Nel caso che un loculo-colombaro, un loculo ipogeo o una celletta-ossario o una nicchia-cineraria, già concesso, rimanesse libero in seguito alla traslazione altrove della salma o dei resti di salma, lo stesso ritorna di diritto in piena proprietà dell'Amministrazione Comunale che lo potrà concedere in uso ad altri.
3. E' consentita la rinuncia ad una concessione di loculo colombaro, loculo ipogeo, ossario e cinerario individuale, per ottenere una nuova concessione cimiteriale di tipologia diversa da quella da cui è titolare. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, un rimborso parziale al prezzo a suo

tempo versato al Comune, in proporzione al numero di annualità intere residue non ancora decorse sulla prima concessione. In ogni caso, resta acquisto a favore del Comune un importo pari a un quarto del prezzo originario della concessione stessa. L'importo risultante a credito del concessionario verrà detratto dal corrispettivo dovuto per la nuova concessione, ma non potrà comunque superare il valore di quest'ultima. Sono a carico del concessionario le spese conseguenti alla riesumazione o traslazione di salme, riparazioni, ripristini o spostamenti di manufatti, ritombamenti o simili, che si rendessero necessari per riconsegnare al Comune nello stato originario il loculo colombaro, il loculo ipogeo, l'ossario e il cinerario oggetto della rinunciata concessione.

4. E' vietata la traslazione di sepolture concessionate della stessa tipologia, ovvero non è consentito lo spostamento tra loculi colombari, tra loculi ipogei, tra cellette-ossario e tra nicchie- cinerarie.
5. Per esigenze connesse con la riorganizzazione dei campi a tumulazione riservata, è consentito solo all'Amministrazione Comunale procedere allo spostamento delle sepolture concessionate e dei relativi monumenti nello stesso campo o in altri campi riservati.

ART. 18 Retrocessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia a edicola (TFE) e a raso (TFR), salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.In tali casi spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, oltre eventualmente a quanto previsto nel comma successivo, un rimborso parziale al prezzo a suo tempo versato al Comune, in proporzione al numero di annualità intere residue non ancora decorse sulla concessione (nel caso di aree perpetue la durata della concessione si considera sessantennale). In ogni caso, resta acquisto a favore del Comune un importo pari a un quarto del prezzo originario della concessione stessa. Nel caso il rinunciante intenda ottenere una nuova concessione cimiteriale di tipologia diversa da quella da cui è titolare, l'importo risultante a credito del concessionario verrà detratto dal corrispettivo dovuto per la nuova concessione, ma non potrà comunque superare il valore di quest'ultima.
2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in

- rapporto allo stato delle opere.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, nè essere oggetto di permuta o altro.

ART. 19 - Retrocessioni di aree riservate libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione delle salme.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, un rimborso parziale al prezzo a suo tempo versato al Comune, in proporzione al numero di annualità intere residue non ancora decorse sulla concessione (nel caso di aree perpetue la durata della concessione si considera sessantennale). In ogni caso, resta acquisto a favore del Comune un importo pari a un quarto del prezzo originario della concessione stessa. Nel caso il rinunciante intenda ottenere una nuova concessione cimiteriale di tipologia diversa da quella da cui è titolare, l'importo risultante a credito del concessionario verrà detratto dal corrispettivo dovuto per la nuova concessione, ma non potrà comunque superare il valore di quest'ultima.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, nè essere oggetto di permuta o altro.

ART. 20 – Concessioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno a scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in annualità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

ART. 21 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero

salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi Titolo.
4. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Economato del Comune per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 22 - Acquisizione di tombe abbandonate

1. Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata riservata (loculo-colombaro, loculi ipogei, ossario o cinerario individuale, tomba di famiglia a edicola o a raso), il Responsabile d'area comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata con RR o notificata a mezzo del messo comunale, che s'intende iniziare il procedimento di revoca della concessione.
2. In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della lettera all'albo pretorio del Comune e nell'apposito albo ubicato all'ingresso dei Cimiteri, per trenta (30) giorni consecutivi.
3. Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione per trenta giorni dalla avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura.
4. Pertanto, il Comune, dopo avere adottato regolare determina di revoca della concessione da parte del Responsabile addetto, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ART. 23 - Sepoltura gratuita di cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco su delibera della Giunta Comunale potrà disporre per la sepoltura gratuita di salme, ceneri o resti di "persone illustri o benemerite" ovvero di cittadini che si siano distinti per opera dell'ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

TITOLO TERZO
Disposizioni in materia di cremazione

ART. 24 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione nell'apposito registro comunale, di cui alla Legge Regionale 13 Ottobre 2008 n. 11 e di cui all'articolo 32 del presente Regolamento, in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART. 25 - Autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri

precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento che dovrà contenere oltre la qualità di avente diritto all'affidamento, quanto segue:
 - a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni circa il luogo di decesso e la cremazione;
 - b) i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna nonché di rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia con particolare riferimento alla conoscenza:
 - delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e altre norme del Codice Penale in materia;
 - che l'urna sigillata dovrà essere conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza e custodita in modo da consentire una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione;
 - che dovrà essere data tempestiva comunicazione in caso di eventuale trasferimento o variazione di residenza;
 - che, in caso di rinuncia all'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata e conservata presso un Cimitero scelto dall'affidatario, impegnandosi ad assumersi gli eventuali oneri;
 - d) l'insussistenza di eventuali impedimenti alla consegna dell'urna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - e) la conoscenza delle possibili sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa regionale e l'assenso all'accesso da parte del personale comunale ai locali dove ha luogo la conservazione delle ceneri ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni della conservazione anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano rinunciare all'affidamento, l'urna viene conferita presso un Cimitero scelto dall'affidatario, il quale si assumerà anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. Il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione comunica il relativo provvedimento al Comune in cui saranno custodite le ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

ART. 26 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione resa dal defunto al Comune di residenza fatta salva l'eventualità di una dichiarazione autografa contraria come indicato al punto precedente;
3. La volontà testamentaria deve indicare, oltre la volontà della dispersione, pure il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione medesima.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, da parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza vi provvede il coniuge o altro familiare avente titolo o, in mancanza, da persona appositamente individuata dal Comune.
6. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo ed all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal custode del cimitero.
7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
9. La dispersione delle ceneri è consentita in:
 - a) apposita area individuata all'interno di ciascun Cimitero comunale, ai sensi del comma 1, lettera a) art. 3 della Legge regionale n. 11 del 13 ottobre 2008;
 - b) in natura, all'interno del Territorio comunale, in aree esterne,

pubbliche, lontano dai centri abitati a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, co.1, n.8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.;

c) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti purchè nei tratti liberi da natanti e manufatti;

d) in aree private all'aperto, con il preventivo consenso unanime di tutti i proprietari e ad una distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. Il consenso non può essere a titolo oneroso essendo escluso il lucro.

10. Qualora la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello di decesso, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà ad acquisire il preventivo nulla osta del Comune in cui sarà effettuata la dispersione.

11. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere : a) l'indicazione del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;

b) l'indicazione del soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri;

c) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione in materia, ove le ceneri saranno disperse.

ART. 27 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in Cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante tumulazione dell'urna in aree in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie, loculi-colombari, loculi ipogei, tombedi famiglia a edicola e a raso).

2. In nessun caso è consentita la collocazione di urne cinerarie nei campi di inumazione comune.

ART. 28 - Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare

del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero in arrivo e da quest'ultimo conservato.

ART. 29 - Modalità di conservazione delle urne cinerarie

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
6. Personale incaricato dall'Amministrazione Comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

ART. 30 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle nei cimiteri comunali per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui all'articolo 32.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al servizio di custodia dei cimiteri, che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

ART. 31 - Cremazione di salme inumate o tumulate

1. Decorsi i termini di legge, è consentita la cremazione dei restimortali mineralizzati e non mineralizzati delle salme inumate o

tumulate, previo assenso dei familiari, nelle forme previste dall'articolo 24 comma 2 lettera c).

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero di uno specifico avviso.

ART. 32 - Registro in materia di cremazione

1. Il Comune si doterà di apposito registro, tenuto anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, che conterrà in ordine progressivo e cronologico le espressioni di volontà riguardanti la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, ivi comprese quelle relative alla fattispecie contemplata all'art. 31 del presente regolamento.
2. Tale registro dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza del soggetto manifestante la volontà, le forme in cui la volontà è stata espressa, i dati anagrafici e di residenza della persona affidataria, il luogo di affidamento ed i dati del defunto cremato, i dati anagrafici e di residenza dell'incaricato della dispersione ed il luogo della dispersione stessa, le eventuali autorizzazioni rilasciate, le eventuali variazioni successive ed ogni altra autorizzazione relativa alla destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

TITOLO QUARTO
Norme relative alla costruzione di sepolture private,
collocazione di manufatti, epigrafi e manutenzione

ART. 33 - Costruzione di sepolture private (Tombe di famiglia – TFE e TFR)

1. I progetti per la costruzione, nelle apposite aree definite dal Piano Regolatore Cimiteriale, di sepolture private per tombe di famiglia a edicola (TFE) e a raso (TFR), dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, alle specifiche "Norme di attuazione per l'edificazione delle tombe nei Cimiteri comunali" allegate al Piano e alla normativa statale e regionale vigente in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza statica, antisismica e igienico-sanitaria.
2. Il Responsabile dell'Ufficio, nell'esaminare i progetti, terrà conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti stessi, essi dovranno però vagliare i progetti nel rispetto delle Norme di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e circolari esplicative) e del rispetto delle "Norme di attuazione" dal punto di vista tecnico.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
4. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per le quali non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio prima dell'esecuzione dell'intervento.

ART. 34 - Termine per l'inizio dei lavori della costruzione

1. Il termine per l'inizio dei lavori di costruzione delle sepolture private (Tombe di famiglia TFE e TFR) è di 400 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione dell'area, pena la decadenza .
2. In ogni caso, l'inizio lavori può avvenire solo nel pieno rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia urbanistica, edilizia, sicurezza statica, antisismica, igienico-sanitaria e sicurezza cantieri.
3. Nella realizzazione dei manufatti, l'Impresa deve provvedere alla recinzione dell'area assegnata, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in

- generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Il personale dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti presentati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 35 - Autorizzazione comunale

Nessuna opera può essere intrapresa all'interno dei Cimiteri comunali ove manchi l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 36 - Manutenzione delle opere cimiteriali

1. Il concessionario è obbligato alla manutenzione di tutte le opere eseguite o installate o comunque concesionate; la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Se quest'obbligo è trascurato, il Responsabile dell'ufficio tecnico potrà diffidare il concessionario assegnando un termine per l'esecuzione dei lavori necessari. La diffida sarà notificata al concessionario, se di residenza nel Comune, in mancanza, basterà la simultanea affissione della diffida, per trenta giorni, all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero.
3. Decorso il termine, il Responsabile dell'ufficio tecnico, dispone per la rimozione dei materiali e le opere necessarie per il decoro e l'igiene dei cimiteri e, successivamente dichiara decaduta la concessione, qualora l'interessato non abbia provveduto a rifondere il Comune delle spese sostenute si provvederà al recupero delle stesse tramite vertenza giuridica.

ART. 37 - Temporanea rimozione salme

1. Per qualsiasi esecuzione di lavori nei cimiteri, riconosciuti necessari dall'Amministrazione comunale, questa ha la facoltà, ove occorra, di far asportare temporaneamente le salme dalle loro sepolture per il tempo strettamente necessario per i lavori stessi, comunque sempre nel rispetto degli artt. 83-84 del D.P.R. 285/1990.
2. Il Sindaco darà preavviso per iscritto agli aventi diritto i quali verranno, comunque, informati qualora, per ragioni di urgenza, la rimozione fosse già avvenuta.
3. Se gli aventi diritto, non saranno rintracciati, si provvederà mediante avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero al quale i lavori si riferiscono.

TITOLO QUINTO
Norme relative alla polizia dei Cimiteri

ART. 38 - Sorveglianza e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli Uffici e dei Servizi del Comune. Il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

ART. 39 - Accesso ai Cimiteri

1. Nei Cimiteri comunali è vietato l'ingresso alle persone indecorosamente vestite, a quelle in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo. E' pure vietata l'introduzione di automezzi, biciclette (esclusi i mezzi autorizzati), di oggetti irriverenti, di cani o di altri animali (eccetto quelli di accompagnamento alle persone cieche).
2. Chiunque, nel Cimitero, tenga un contegno irriverente o comunque offensivo verso il culto dei morti, rechi danno ai manufatti, alle piante, agli oggetti od attrezzi di qualunque uso, asporti fiori dalle tombe altrui o dia comunque molestia ai visitatori, sarà immediatamente diffidato ad uscire e, se ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità competente.
3. Nei Cimiteri, inoltre, è vietato gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
4. Senza regolare permesso dell'Amministrazione comunale è vietato asportare oggetti dai cimiteri, collocare lapidi e ricordi di qualsiasi genere.

ART. 40 - Disciplina nei cimiteri

1. Sono vietati, salvo speciali permessi rilasciati dall'Amministrazione comunale, depositi di oggetti funebri o altri, l'affissione di avvisi, quadri e di qualsiasi annuncio, nonché la distribuzione, l'offerta e la vendita di stampati ed oggetti di qualsiasi genere.
2. I fiori coltivati o collocati sulle sepolture, che sporgono dallo spazio assegnato o superino l'altezza di mt. 1,00 rendendo poco agevole la sorveglianza del cimitero, oppure siano dissecati o imputriditi, verranno sistemati ed asportati dal personale di servizio.

3. Nessun lavoro nei cimiteri comunali potrà essere iniziato senza il permesso scritto dell'Autorità comunale.

ART. 41 - Introduzione di materiali nei cimiteri

1. I materiali da costruzione in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, in particolare nell'occasione di onoranze funebri.

ART. 42 – Rifiuti

1. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero dovranno essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. 254/03 e del presente Regolamento. Tali rifiuti sono di seguito individuati:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione, ovvero i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali: assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti, maniglie; avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; resti metallici di casse (piombo, zinco);
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ovvero i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari; oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, di cui al comma 1 lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Tali rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. 254/2003.
3. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 1 lettera b), costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06, avviati a

recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

4. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.
5. Le Ditte edili che svolgono il servizio per conto dei privati devono provvedere ad avvisare l'Ufficio Comunale di ciascun intervento all'interno dei cimiteri e devono provvedere in proprio allo smaltimento di tutti i materiali di scavo e di rifiuto secondo la normativa vigente, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere. L'Impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
Nel caso in cui l'Impresa non vi ottemperi, vi provvederà l'amministrazione Comunale addebitandone le relative spese.

ART. 43 - Divieto di esecuzione lavori

1. Nei giorni festivi o in quelli di pubbliche onoranze nei Cimiteri non potranno essere eseguiti lavori di sorta; così pure è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nei cinque giorni precedenti e nei cinque susseguenti la Commemorazione dei Defunti.
2. Dal 30 Ottobre al 4 Novembre compresi è vietata l'introduzione di lapidi, marmi od ornamenti fissi di qualsiasi genere; le Imprese edili devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazioni dei materiali, allo smontaggio di eventuali armature e ponti.

ART. 44 - Custodia dei Cimiteri

1. La gestione dei servizi di custodia dei Cimiteri è coordinata :
 - dall'Ufficio Demografico Comunale e della Segreteria, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriale in generale, la stipula delle concessioni;
 - dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, per quanto riguarda l'igiene e la sanità;
 - dall'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto concerne i lavori di nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero stesso.
2. Il Servizio di custodia dei cimiteri comprende l'esecuzione del presente Regolamento, per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, l'igiene, la conservazione dei cimiteri nonché la tenuta dei Registri prescritti e la conservazione degli atti e custodisce le chiavi delle porte dei cimiteri e quelle dei diversi locali annessi.
3. Per Servizio di custodia dei cimiteri si intende:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

- b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe, nonché al taglio, alla estirpazione delle erbe e loro bruciatura;
 - e) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
 - g) vietare il collocamento di croci, di lapidi, di iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Comune, denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - h) coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del cimitero, delle adiacenze e lungo la strada di accesso;
 - i) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti, non permettere che avvengano sepolture senza la previa consegna dei documenti prescritti a seconda dei casi;
 - l) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e procedere alla sepoltura delle salme;
 - m) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane;
 - n) inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadavere, dietro ordine scritto dell'Ufficiale dello Stato Civile, in qualsiasi tempo ed ora;
 - o) raccogliere e depositare nell'ossario comune del cimitero, le ossa dei cadaveri che venissero esumati o estumulati, qualora i parenti del defunto non abbiano disposto diversamente;
 - p) disperdere le ceneri della cremazione nel cinerario comune, qualora il defunto abbia manifestato tale volontà;
 - q) prestarsi al trasporto dei feretri all'interno dei cimiteri;
 - r) avvertire il Sindaco e l'Azienda per i Servizi Sanitari di tutte le necessità che si presentassero in materia sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che saranno da questi impartite.
4. Gli addetti ai servizi cimiteriali non potranno riscuotere, per nessuna ragione alcuna tassa e tariffa cimiteriale, né pretendere od esigere somme per prestazioni nel cimitero. Agli stessi vengono, inoltre, applicate le norme previste dal vigente Regolamento comunale per il personale dipendente.

ART. 45 - Registro delle sepolture

1. L'Ufficio incaricato del Comune terrà aggiornato un Registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari; tale Registro può essere tenuto anche con l'utilizzo di mezzi informatici.

2. Le registrazioni cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel Registro delle sepolture corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si dovesse verificare.
4. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) le generalità del defunto o dei defunti; b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento; c) l'indicazione schematica della collocazione delle salme; d) le generalità del concessionario o dei concessionari; per le concessioni più datate, saranno indicate le notizie per quanto conosciute; e) gli estremi del titolo costitutivo (la data ed il numero della concessione); f) la natura e la durata della concessione; g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati; h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 46 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. L'Ufficio preposto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui all'articolo 45.

ART. 47 - Anagrafe cimiteriale - schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, lo stesso è depositato presso il competente Ufficio comunale; tale schedario può essere tenuto anche con l'utilizzo di mezzi informatici.
2. Sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 45, vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui al comma 3) dell'articolo 45 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

ART. 48 - Scadenziario delle concessioni

Presso il competente Ufficio comunale è tenuto l'Elenco delle concessioni, recante l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la liberazione della sepoltura.

TITOLO SESTO
Disposizioni finali e transitorie

ART. 49 - Lavori speciali

Le richieste di concessioni e lavori speciali, spostamenti di salme ed altro, non previsti dal presente Regolamento, verranno prese in esame dal Responsabile del servizio, il quale, ove concorrano giustificati motivi, potrà accoglierle in tutto o in parte e comunque nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dagli artt. 83-84 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 50 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale e dallo stesso esplicitamente considerati, i servizi di interesse pubblico indispensabili classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dall'articolo 12 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - d) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune, in attuazione della Legge 8 Novembre 2000 n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs 31 Marzo 1998 n. 109 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

 - e) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute in solitudine o su pubblica via, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è accertato con le modalità di cui al punto precedente d).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente Organo comunale.
4. In caso di disinteresse da parte dei familiari, il Comune provvede alla fornitura del servizio, salvo il recupero coattivo dei costi sostenuti nei confronti dei familiari del defunto. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, dei comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso.

ART. 51 - Norma transitoria

Resta nella facoltà dell'Amministrazione Comunale di Tavagnacco, con atto della Giunta comunale, definire la durata delle concessioni e l'introduzione dell'istituto del rinnovo tenuto conto delle disponibilità di aree e strutture cimiteriali in concessione.

ART. 52 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che non trovino applicazione le disposizioni degli articoli 344 o 358, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni o l'art. 107 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
2. Per le violazioni alle disposizioni sul luogo di dispersione delle ceneri e sulle modalità di conservazione delle urne cinerarie si applica l'articolo 10 della Legge Regionale 13 ottobre 2008 n.11.
3. Sono fatte salve le violazioni che abbiano rilevanza penale.
4. Le infrazioni alle Norme edilizie-urbanistiche del presente Regolamento saranno punite con le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'edilizia e dalla Legge Regionale vigente.

ART. 53 - Richiami legislativi

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiama le Norme contenute nel:

- a) D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i;
- b) Circolare 24 giugno 1993, n. 24 della Direzione Generale dei Servizi Igiene Pubblica – Div. IV;
- c) Circolare esplicativa 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanità;
- d) Testo Unico delle Leggi Sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n°1265.e s.m.i.;
- e) Legge Regionale 13 Ottobre 2008 n. 11.

ART. 54 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di polizia mortuaria entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di Legge.
2. Con la sua entrata in vigore, si riterranno abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in merito.

I N D I C E

TITOLO PRIMO

pag.

Cimiteri comunali e destinazione d'uso dei suoli

ART. 1 - Elenco dei Cimiteri comunali	1
ART. 2 - Ammissione nel Cimitero	1
ART. 3 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale	2
ART. 4 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri	3

TITOLO SECONDO

Concessioni Cimiteriali

ART. 5 - Concessioni	4
A) Aree soggette a concessione	
B) Limiti alle concessioni	
C) Modalità di concessione	
D) Procedura per ottenere le concessioni	
E) Durata delle concessioni	
F) Tariffa delle concessioni	
G) Aveni diritto all'uso	
H) Divieto di cessione dei diritto d'uso	
I) Doveri in ordine alla manutenzione	
J) Causa di decadenza delle concessioni	
K) Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera	
L) Decadenza per perdurare dello stato d'abbandono e incuria	
ART. 6 - Campo per inumazione (“campo comune”)	7
ART. 7 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni	8
ART. 8 - Sepulture private – Tumulazioni	8
ART. 9 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione	9
ART. 10 - Tombe di famiglia (a edicola - TFE)	10
ART. 11 - Tombe di famiglia (a raso - TFr)	12
ART. 12 - Loculi colombari fuori terra	14
ART. 13 - Cellette ossari e nicchie cinerarie individuali	14
ART. 14 - Domanda per concessione cimiteriale	15

ART. 15 - Lastre di chiusura	15
ART. 16 - Resti delle salme esumate	16
ART. 17 - Retrocessione di loculi, ossari o cinerari divieto di traslazione di sepolture concessionato	16
ART. 18 - Retrocessione di aree con parziale o totale costruzione	17
ART. 19 - Retrocessione di aree riservate libere	18
ART. 20 – Concessioni provvisorie	18
ART. 21 - Estinzione della concessione	18
ART. 22 - Acquisizione di tombe abbandonate	19
ART. 23 - Sepoltura gratuita a cittadini illustri o benemeriti	19

TITOLO TERZO

Disposizioni in materia di cremazione.

ART. 24 – Autorizzazione alla cremazione	20
ART. 25 – Autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria	20
ART. 26 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	22
ART. 27 – Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri	23
ART. 28 – Caratteristiche delle urne cinerarie	23
ART. 29 – Modalità di conservazione delle urne cinerarie	24
ART. 30 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne	24
ART. 31 – Cremazione di salme inumate o tumulate	24
ART. 32 – Registro in materia di cremazione	25

TITOLO QUARTO

Norme relative alla costruzione di sepolture private, collocazione di manufatti, epigrafi e manutenzione.

ART. 33 - Costruzione di sepolture private (Tombe di famiglia)	26
--	----

ART. 34 - Termine per l'inizio dei lavori della costruzione	26
ART. 35 - Autorizzazione comunale	27
ART. 36 - Manutenzione delle opere cimiteriali	27
ART. 37 - Temporanea rimozione salme	27

TITOLO QUINTO

Norme relative alla polizia dei Cimiteri

ART. 38 - Sorveglianza e vigilanza	28
ART. 39 - Accesso ai Cimiteri	28
ART. 40 - Disciplina nei cimiteri	28
ART. 41 - Introduzione di materiali nei cimiteri	29
ART. 42 - Rifiuti	29
ART. 43 - Divieto di esecuzione lavori	30
ART. 44 - Custodia dei Cimiteri	30
ART. 45 - Registro delle sepolture	31
ART. 46 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	32
ART. 47 - Anagrafe cimiteriale - schedario dei defunti	32
ART. 48 - Scadenziario delle concessioni	33

TITOLO SESTO

Disposizioni finali e transitorie

ART. 49 - Lavori speciali	34
ART. 50 - Servizi gratuiti ed a pagamento	34
ART. 51 - Norma transitoria	35
ART. 52 - Sanzioni	35
ART. 53 - Richiami legislativi	35
ART. 54 - Entrata in vigore	35

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCIANO FRANCESCO

CODICE FISCALE: MRCFNC61P29L4830

DATA FIRMA: 26/05/2021 12:35:57

IMPRONTA: 78FEB02C96507217E2D10B2D585982E96C3B811EC3D299D8E8A5E7F616C9DC3F
6C3B811EC3D299D8E8A5E7F616C9DC3FE63AF61971C006F12976C5F87C117EBA
E63AF61971C006F12976C5F87C117EBA44BAEB588E80895CC511FAE11B54E6FF
44BAEB588E80895CC511FAE11B54E6FFA1C9F4797249E475088527B1C2F6E1A5